

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 4-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PEDRAZZI CIPOLLA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

VINCENZO DE COSMO

per il reato di cui all'articolo 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 27 maggio 1992

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1992

ONOREVOLI SENATORI. - L'8 maggio 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore De Cosmo, per il reato di cui all'articolo 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio).

In data 27 maggio 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato che l'ha annunciata in Aula l'11 giugno 1992 e deferita alla Giunta il 9 giugno 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 17 e 24 giugno 1992.

Il senatore De Cosmo è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato, nella seduta del 17 giugno 1992, nel corso della quale ha altresì presentato una memoria scritta.

La Procura della Repubblica di Trani ha contestato al senatore De Cosmo di aver concorso, quale Presidente della Commissione edilizia del comune di Molfetta, alla emissione di un parere favorevole alla concessione di un'autorizzazione in sanatoria per una recinzione realizzata in carenza di assenso. L'autorizzazione sarebbe illegittima, secondo la Procura, perchè per più profili contrastante con la normativa comunale disciplinante le recinzioni in zona agricola. Il provvedimento illegittimo avrebbe consentito un mutamento di destinazione d'uso dell'area recintata da zona agricola a zona artigianale.

Su tale prospettiva di accusa la Giunta ha valutato come indubbiamente sussistente il contrasto tra le opere assentite e le norme regolamentari. E tuttavia, non ha potuto non rilevare:

da un lato che la sfera dell'illegittimità amministrativa non può coincidere con

quella dell'illecito penale sanzionato dall'articolo 323 del codice penale, neppure nelle ipotesi di cosiddetti provvedimenti additivi e ciò nel senso che non ogni autorizzazione o concessione illegittima integra gli estremi di un abuso innominato di atti d'ufficio;

dall'altro che la concreta destinazione dell'area recintata come ad un uso artigianale e non agricolo appare collegata, alla stregua delle indagini preliminari documentate nel fascicolo penale, non tanto alla difformità della recinzione autorizzata rispetto alle norme regolamentari, quanto piuttosto ad ulteriori opere abusivamente realizzate dal destinatario dell'autorizzazione.

Ma ciò che alla Giunta, nella sua maggioranza, è parso decisivo al fine di esprimere parere negativo sulla richiesta di autorizzazione a procedere sono ulteriori circostanze. Coagisce in tal senso innanzitutto il rilievo che l'informazione di garanzia è stata inviata al senatore De Cosmo subito dopo la sua elezione, benchè fondata su indagini concluse molto tempo prima mediante il deposito di un'articolata relazione peritale avvenuto il 16 maggio 1991. Ma soprattutto ad individuare «*fumus persecutionis*» sta il rilievo che nessuna contestazione è stata mossa dalla Procura della Repubblica nè nei confronti di altri membri della Commissione edilizia, che avevano concorso ad esprimere il contestato parere, nè nei confronti dello stesso Vice sindaco che aveva rilasciato la contestata concessione in sanatoria. Da ciò il convincimento, che la richiesta di autorizzazione a procedere per il modo stesso con cui è stata formulata non può trovare accoglimento.

Per queste ragioni, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere.

PEDRAZZI CIPOLLA, relatore